



LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

**"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro"**

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

La Carta Costituzionale



- La nostra Costituzione prevede il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32),
- l'art. 35 statuisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, prevedendo la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Da ciò deriva l'obbligatorietà della tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- L'art. 41 sulla libertà di iniziativa privata che non deve, tra l'altro, svolgersi in contrasto con la dignità umana
- L' art. 117 (modificato legge cost. 18.10.2001 n 3) ...sono materia di legislazione concorrente quelle relative a.....tutela e sicurezza del lavoro..
- Ai principi Costituzionali è seguita una legislazione in materia (soprattutto negli anni '50) quali il DPR 547/55, sugli infortuni del lavoro e il DPR 303/56 su l'igiene nei luoghi di lavoro.

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO



Codice Civile

L'art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) norma atta a tutelare le condizioni di lavoro, con la previsione che il datore di lavoro, dovrà adottare tutte le misure che, a seconda della specificità del lavoro, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Ai sensi del richiamato articolo “ l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “


LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO



Art. 32 della COSTITUZIONE:

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.**

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN EUROPA



ROMA 29 OTTOBRE 2004

TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Articolo II-91:

*“ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure
e dignitose”*

GIURISPRUDENZA E SENTENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO/1



La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 30/11/1995 affermava che “ *la recente normativa ha confermato l’unico limite all’apprestamento delle misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori e della collettività è nelle conoscenze scientifiche e nella migliore tecnologia possibile* “

GIURISPRUDENZA E SENTENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO/2



La Corte di Cassazione IV sezione Penale con sentenza del 26/4/2000 n. 7402 ha affermato che : “ il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza

GIURISPRUDENZA E SENTENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO/3



Codice Penale :

- **Art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito (sino ad un massimo di 10 anni) chiunque ometta di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove.**
- **Art. 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito (sino ad un massimo di un anno) chiunque con colpa omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso, contro disastri o infortuni sul lavoro**
- **Art 589 (Omicidio colposo) aggravante se l'evento mortale è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**
- **Art 590 (lesioni personali colpose) aggravante se l'evento è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

GIURISPRUDENZA E SENTENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO/4



Disposizioni in tema di Processo Penale (articolo 61 decreto legislativo 81/2008)

Esercizio dei diritti della persona offesa

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

- Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

EVOLUZIONE NORMATIVA

ANNI '50

D.P.R. 547/55

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

D.P.R. n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”



ANNI '90

D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”

D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”

D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro” e SMI



9 aprile 2008

DECRETO LEGISLATIVO n° 81

TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IL DECRETO 81/2008 e smi

- 13 Titoli 306 Articoli 51 Allegati

LE IMPORTANTI NOVITA':

l'estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche possono avere);

il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l'introduzione di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

l'adeguamento del sistema sanzionatorio con l'introduzione di sanzioni penali per i trasgressori;

l'obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del rischio;

l'istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione.


Il T.U è una norma tecnica ma anche organizzativa



ALCUNE DEFINIZIONI (1)

art.2

a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del Codice civile; **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;** i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;



ALCUNE DEFINIZIONI (1)

art.2

■ **Definizione di “datore di lavoro”** (art. 2, comma 1, lett.b) → soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**



ALCUNE DEFINIZIONI/1

art.2

■ **Definizione di “dirigente”** (art. 2, comma 1, lett. d) → persona che, in ragione delle competenze professionali e di **poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando l'attività** lavorativa e **vigilando** su di essa

■ **Definizione di “Preposto”** (art. 2, comma 1-lett. e): *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*


Responsabilità Operative:

- **Datore di lavoro**
(imprenditore ed organizzatore)
- **Dirigente**
(organizza il lavoro di altre persone)
- **Preposto**
(vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
- **Lavoratore**
(esegue correttamente)



IL PREPOSTO: Individuazione

- L'assunzione della posizione di preposto non è necessariamente legata ad una formale delega di funzioni, ma deve essere desunta dalle effettive funzioni svolte nell'ambito scolastico. Nell'ambito di tali funzioni egli è tenuto ad osservare e far osservare ai lavoratori affidatigli le misure antinfortunistiche previste dalle leggi. "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori." (Cass. Pen., sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11406, Di Raimondo A.)



Esempi di individuazione di dirigenti e preposti a scuola

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente fra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
DSGA	Dirigente	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e di altro personale ausiliario	Personale amministrativo e ausiliario
	Preposto	<ul style="list-style-type: none">• Sovrintendere il lavoro del personale amministrativo• Sorvegliare che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal DS• Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate	Personale di segreteria e amministrativo in genere
Responsabile di ufficio, Capoufficio	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione dell'ufficio	Personale del proprio ufficio

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente fra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
<p>Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori</p>	<p>Preposto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione • sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute • promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili • informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori • segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori 	<p>Limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (quando frequentano i laboratori)</p>

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente ra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Responsabile del magazzino	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore delle biblioteca	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Vicepreside, vicario, direttore di plesso	Dirigente	Persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisionale, con margini di discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro	Tutto il personale dipendente della scuola o del plesso

ALCUNE DEFINIZIONI

art.2

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RSPP - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ASPP - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del SPP

ALCUNE DEFINIZIONI

art.2

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;



IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/Definizioni



Def. «***servizio di prevenzione e protezione dai rischi***»: “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Def. «***responsabile del servizio di prevenzione e protezione***»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/2

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.**
- 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.**





IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/3

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

CHI FA CHE COSA art.30

DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO :

Vanno definiti

I RUOLI

LE ATTRIBUZIONI

I COMPITI

DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE-PREPOSTO


RAPPRESENTA
NTE
LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA

LAVORATORI

SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

MEDICO
COMPETENTE

LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO → è compito di TUTTI



OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI

Vediamo qualche esempio

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente

la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

MEDICO COMPETENTE

OBBLIGHI:

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
- c) istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPEL, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti





Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20)



PARTE ATTIVA NELL'ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

DEVE

- PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI
- CONTRIBUIRE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
- OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE
- PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE
- SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI
- SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI

PER COMPIERE AZIONI RESPONSABILI

SAPERE
(conoscenza)

SAPERE FARE
(addestramento)

*adozione da parte dei lavoratori di
atteggiamenti e comportamenti sicuri*

SAPERE ESSERE
(atteggiamento)

SAPERE AGIRE
(comportamento)



PER LAVORARE IN SICUREZZA.....

- **Metodologia di lavoro**

Ognuno di noi applica una metodologia nel proprio lavoro o nelle molteplici attività della propria vita. Ogni persona, che si trova a svolgere operazioni o manovre di una certa complessità, sa che non è possibile “muoversi all’avventura”, ma che bisogna “sapere” ciò che si fa.

Significa, che volendolo, oppure no, ognuno di noi:

- **1. OSSERVA E VALUTA I RISCHI DELL’OPERAZIONE CHE STA PER SVOLGERE** (anche inconsciamente)
- **2. FA RIFERIMENTO ALLE REGOLE ED ALLE PROCEDURE CHE CONOSCE E CHE E’ ABITUATO AD ADOTTARE**
- **3. SVOLGE L’OPERAZIONE RICHIESTAGLI**
- **4. CONTROLLA I RISULTATI DEL SUO OPERATO**

Inoltre occorre lavorare tenendo conto del comportamento degli altri, cioè avere la convinzione che la nostra sicurezza dipende da :

- ***a) CONOSCENZE ED ESPERIENZE,***
- ***b) VALUTAZIONI E GIUDIZI,***
- ***c) DECISIONI ED AZIONI,***
- ***d) COMPORTAMENTI,***

al fine di prevedere le situazioni di pericolo e di agire per evitarle.



Riusciamo a ricordare

- Il 20% di ciò che UDIAMO
- Il 30% di ciò che VEDIAMO
- Il 50% di ciò che vediamo e udiamo
- L'80% di ciò che vediamo, udiamo e facciamo

***“Dimentico ciò che odo
Ricordo ciò che vedo
Imparo ciò che faccio”***

Confucio

***Per tale motivo l'informazione, la formazione e
l'addestramento sono di fondamentale importanza***

LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15)





MISURE DI TUTELA

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;**



MISURE DI TUTELA

- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,**

E SE LE MISURE DI TUTELA NON
SONO RISPETTATE???



SISTEMA SANZIONATORIO



CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI SEZIONE I - SANZIONI

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro.....

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

.....

Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

.....

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

.....

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

.....

ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI

1. I LUOGHI DI LAVORO (art.62)


Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Azienda o dell'Unità produttiva, nonché in altro luogo di pertinenza dell'azienda, accessibile al lavoratore. I luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti previsti

II. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE :DPI (art. 74)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro

III LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69)

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature, componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.



PERCHE' QUESTE DEFINIZIONI ?

APPLICHIAMO IL DLgs 81....



LA SCUOLA
E' UN LUOGO DI
LAVORO



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
E' UN DATORE
DI LAVORO....

e deve garantire
la sicurezza per

...

I SUOI LAVORATORI...



DOCENTI



I SUOI LAVORATORI...



ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI



COLLABORATORI
SCOLASTICI



ASSISTENTI TECNICI

MA SOPRATTUTTO PER GLI STUDENTI.....





LE ATTREZZATURE DI LABORATORIO

SONO ATTREZZATURE DI
LAVORO....

...IL DATORE DI LAVORO...DEVE
METTERE A DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE **CONFORMI** AI
REQUISITI, **IDONEE E ADEGUATE.**


I LUOGHI DI LAVORO

I requisiti di igiene e sicurezza di locali ed edifici in uso a pubbliche amministrazioni


(art. 18, punto 3, d.lvo 81/2008)

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.


In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Nel caso delle scuole l'amministrazione competente è la PROVINCIA



ALCUNI RISCHI A SCUOLA



RISCHIO INCENDIO



RISCHIO MACCHINE



RISCHIO BIOLOGICO



RISCHIO ELETTRICO



VIDEOTERMINALI



STRESS DA LAVORO
CORRELATO



RISCHIO CHIMICO


ECC., ECC.....



MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI



????????




IL DVR (art. 28)

IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il DVR deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per la valutazione stessa;
 - Indicazione delle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE (programma e procedure);
 - Nominativo del RSPP;
 - Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a RISCHI SPECIFICI che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



IL DVR (art. 28)


- **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e *quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro* e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.



CONTENUTI DEL DVR

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. *La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



IL D.U.V.R.I. E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI
D'APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE**



**L'art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.),
modificato ed integrato dal D.Lgs. 3
Agosto 2009, n. 106**


Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l'Ente è il "COMMITTENTE" di Lavori, Servizi e Forniture, per i quali sono previsti **Rischi da Interferenze** tra i lavori dell'impresa e le attività svolte dall'Ente stesso.



DEFINIZIONE DI INTERFERENZA

Si parla di **INTERFERENZE** nella circostanza in cui si possa verificare un “**CONTATTO RISCHIOSO**” tra le persone presenti (anche pubblico esterno) ed **il personale dell'appaltatore** o tra **il personale di “imprese diverse”** che operano nella stessa sede con contratti differenti.

SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI APPALTATORI A, B e C NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE





RISCHI DA INTERFERENZA

Per “**RISCHI DA INTERFERENZA**”, come indicato dall’Autorità per la vigilanza, **si intendono quei rischi che**, nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, **in un determinato contesto, sono da considerarsi “AGGIUNTIVI”** rispetto alla normale effettuazione degli stessi.



VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.



Sorveglianza sanitaria (Art. 41 comma 2)

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.



Sorveglianza sanitaria (Art. 41 comma 2)

- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente



Sorveglianza sanitaria (Art. 41)

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneita';
- b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneita' temporanea;
- d) inidoneita' permanente.



Visite mediche: alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti/1

La legge 125/01, all'art. 15, affronta il tema della sicurezza sul lavoro e dispone che ***nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, " è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*** L'elenco delle attività è stato specificato dall' Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:

- personale sanitario in strutture pubbliche e private
- **insegnanti e vigilatrici d'infanzia**
- mansioni che prevedono il porto d'armi
- addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
- carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
- addetti all'edilizia,
- controllori di volo e del traffico ferroviario
- operatori che lavorano a contatto con esplosivi
- e molti altri...

Visite mediche: alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti/2

Per questi lavoratori la legge non prevede un generale divieto di bere alcolici, ma di non bere durante il lavoro, e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense ecc.

La legge 125/01 prevede anche che il medico competente (ed i medici dell'ASL) possano effettuare senza preavviso a questi lavoratori test alcolimetrici, del tutto analoghi a quelli effettuati dalla Polizia Stradale;

??????



**A SCUOLA
NO!!!!**

***COFFE
BREAK***

